

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

45° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MARZO 1999

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(941) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(1152) *TERRACINI. – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo*

(1432) *AVOGADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(1700) *MANIERI ed altri. – Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3

DI ORIO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 2

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(941) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(1152) *TERRACINI. – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo*

(1432) *AVOGRADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(1700) *MANIERI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 941, 1152, 1432 e 1700.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo 1999.

Ricordo che la Commissione aveva adottato all'unanimità come base per l'esame un testo unificato, proposto dal relatore Di Orio; su tale testo la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario. Pertanto, il relatore illustrerà ora una nuova proposta di testo unificato.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. La Commissione bilancio ha formulato un parere contrario sul testo unificato adottato dalla Commissione come base per l'esame in sede redigente, ritenendo che diverse disposizioni determinassero degli oneri finanziari non quantificati e per i quali mancasse un'idonea copertura.

Il nuovo testo che si propone, che conferma sostanzialmente l'impianto del precedente, tiene conto delle osservazioni che hanno determinato il parere contrario della 5^a Commissione.

In primo luogo, per quanto riguarda i registri regionali previsti dall'articolo 3, si propone una formulazione più elastica, che tiene conto di una realtà in cui i registri sono ormai istituiti in tutta Italia, avendo però in alcuni casi carattere interregionale, in presenza di regioni troppo piccole dal punto di vista demografico per fornire una platea sufficientemente ampia di potenziali donatori.

La Commissione bilancio ha altresì ritenuto che l'articolo 5, concernente i diritti dei donatori, determinasse un onere che il Ministero del tesoro ha quantificato in lire 500 milioni annue. Di tale onere si è tenuto conto in sede di definizione della copertura finanziaria.

All'articolo 6, si è ritenuto di non innovare l'attuale meccanismo della copertura del costo delle prestazioni relative all'iscrizione dei registri regionali, che è attualmente sostenuto dalle regioni.

La Commissione bilancio ha poi osservato che la previsione di un'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni e infortuni correlati alla donazione comporta un incremento di onere che non era quantificato. Attualmente, la copertura assicurativa è finanziata con i fondi raccolti dall'Associazione donatori di midollo osseo e il costo complessivo della polizza è inferiore a lire 100 milioni per circa 200.000 donatori. Si è ritenuto quindi, prudenzialmente, di quantificare, in sede di copertura finanziaria, questo nuovo onere a carico dello Stato in 150 milioni di lire annue.

Sempre all'articolo 8, la possibilità prevista dal testo precedente di dedurre dalla dichiarazione dei redditi (fino al 2 per cento) le donazioni effettuate a favore dell'ente ospedaliero Ospedale Galliera di Genova, è stata sostituita con la previsione di una detrazione di imposta, fino al 30 per cento dell'imposta dovuta, con obbligo per l'ente ospedaliero Galliera di rimborsare alla tesoreria dello Stato il minore introito fiscale.

All'articolo 9 si precisa che la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da consanguinei si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanità e si dispone che l'ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spese degli altri oneri, nonché dei compensi per gli esperti che collaborano con la Commissione è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo di 500 milioni annui.

L'articolo 10, nell'inserire le attività del registro nazionale italiano dei donatori volontari di midollo osseo tra quelle finanziate *ex* articolo 12, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone anche, opportunamente, un idoneo incremento del Fondo sanitario nazionale.

L'articolo 11, infine, quantifica l'onere complessivo in 2.650 milioni annui a decorrere dal 1999 e provvede alla relativa copertura.

Propongo che la Commissione acquisisca il nuovo testo quale base per la discussione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta avanzata del relatore.

È approvata.

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di oggi, avvertendo che si terrà conto anche degli emendamenti precedentemente presentati in quanto compatibili con il nuovo testo.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 8,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIANCARLO STAFFA